

Civile Ord. Sez. 6 Num. 224 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 08/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1995-2017 proposto da:

FRANZINO OMAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA ZONTINI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 745/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 10/06/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Luca Solaini

10755
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 1995/17

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l'Agencia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente, promotore finanziario (v. p. 4 della sentenza impugnata), ovvero agente di commercio (v. memoria), impugnava la sentenza della CTR del Piemonte, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agencia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2005 al 2008, lamentando, da una parte, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dall'altra, deducendo il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 156 comma 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., sul medesimo profilo di censura, in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica, avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione, benché dalle prove offerte dal contribuente nel corso delle pregresse fasi di merito emergesse che l'attività professionale veniva svolta con l'ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria (che era la moglie del ricorrente) la quale svolgeva solo mansioni esecutive. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso merita adesione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16).

Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, laddove avevano essi stessi accertato che il professionista si era avvalso di una sola segreteria (che era la moglie) con minimi beni strumentali (v. p. 3 della sentenza della CTR).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.

384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio atteso il recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 9.11.2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

